



IL TRIBUNALE DI ASTI

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo Rampini
Dott. Monica Mastrandrea
Dott. Teresa Maria Francioso
ha pronunciato il seguente

Presidente
Giudice
Giudice relatrice

DECRETO

Letto il ricorso con il quale la TUNINETTI s.r.l., p. iva 01122490046, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Piccolo;

esaminati atti e documenti allegati;

OSSERVA

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 27.3.2017, la società istante Tuninetti s.r.l. ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione.
Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, la Tuninetti ha depositato una proposta di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall. incentrata sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, proposta poi integrata a seguito dell'udienza ex art. 162 l.f., con memoria del 4.7.2017. Al fine di provvedere al pagamento dei creditori, è previsto l'utilizzo dei flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività (€ 1.108.407), oltre: alla riscossione di crediti verso clienti per € 748.903,00; all'utilizzo delle disponibilità liquide per € 15.014,00 e alla cessione delle rimanenze per € 303.267,00. In sintesi, il piano concordatario prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili; il pagamento integrale del creditore c.d. "strategico" GIDI Trading Srl per € 263.400,00; il pagamento dei creditori privilegiati nel termine di 12 mesi dal decreto di omologazione in percentuale pari al 57%, con transazione fiscale dei debiti tributari e previdenziali e relazione ex art. 160, comma 2, l.f. (cfr. *"il valore dei beni su cui i creditori prelatizi avrebbero diritto di soddisfarsi in via preferenziale è non superiore ad € 1.129.976,51 nell'ipotesi alternativa di liquidazione fallimentare – importo che implica una percentuale di soddisfazione pari al 52,72% dei crediti muniti di privilegio generale mobiliare (pari a loro volta ad € 2.143.373)"*); il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10% dei rispettivi crediti entro il termine di 5 anni dal decreto di omologazione; il pagamento del creditore postergato nella misura del 10% nell'ipotesi in cui residuassero somme successivamente al pagamento dei creditori chirografari.
Il piano contiene la suddivisione dei creditori in classi. In proposito, il Tribunale ha, come noto, il compito di verificare che *"il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione"*, condizione che risulta sussistente in applicazione del principio *tura novit curia*. Se, infatti, venisse in considerazione la formale suddivisione in classi proposta dalla ricorrente, la violazione



dell'ordine delle cause legittime di prelazione sarebbe evidente, laddove si prevede la soddisfazione al 100% della classe formata dal creditore c.d. strategico a fronte della falcidia pari al 43% della classe formata dai crediti privilegiati. Tuttavia, come si è detto, un'attenta riqualificazione della domanda porta a ritenere che il credito c.d. strategico altro non è se non un credito anteriore che, ai sensi dell'art. 182, *quinqüies*, comma quinto, l.f. viene pagato integralmente, indipendentemente dall'inserimento nella relativa classe che deve, pertanto, considerarsi come non formata. Sussistono, infatti, i requisiti di forma e di sostanza, per la qualificazione del credito ai sensi della predetta disposizione, atteso l'avvenuto deposito di attestazione che certifica l'essenzialità delle prestazioni ai fini della prosecuzione dell'attività d'impresa e la sua funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- a. copia della determina ai sensi dell'art. 152 l. fall.;
 - b. relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata al 27.3.2017 inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
 - c. piano di concordato;
 - d. relazione del professionista attestatore in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall.;
 - e. transazione fiscale;
 - f. parere negativo Agenzia Entrate;
 - g. modifica di piano e proposta a seguito di integrazioni richieste dal Tribunale;
 - h. integrazione attestazione;
 - i. relazione 160, comma, 2 l.f.;
 - j. attestazione ex art. 182 *quinqüies*, comma quinto, l.f.;
2. La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 152 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.
- Secondo il nuovo testo dell'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "*correttezza dei criteri di formazioni delle classi*", nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le



valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

3. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame prevede: 1) la continuità aziendale mediante prosecuzione dell'attività di impresa; 2) il pagamento di un credito anteriore ex art. 182 *quinquies* l. fall., previa autorizzazione del Tribunale, per euro 263.400,00; 3) il pagamento integrale dei crediti prededucibili e delle spese di giustizia per euro 188.000,00; 4) il pagamento dei crediti privilegiati (per complessivi euro 2.143.373), falcidiati ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.f., in misura pari al 57% prepari a complessivi €. 1.221.723 entro un anno dal decreto di omologazione; 5) il pagamento dei crediti chirografari (quantificati in complessivi euro 966.423,00), nella misura del 10%, per complessivi €. 96.644,00, da effettuarsi entro 5 anni dal decreto di omologa; 6) il pagamento del creditore chirografario postergato (per complessivi €. 532.410) in misura pari al 10 % per complessivi €. 53.241 nel caso residuassero risorse successivamente al pagamento dei creditori chirografari.

La società ricorrente e il professionista attestatore hanno evidenziato che il concordato in continuità è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria con cessione atomistica dei beni o con cessione di azienda ovvero alla alternativa fallimentare (in caso di fallimento, i creditori privilegiati otterrebbero il 52,72% in luogo del 57% e non residuerebbe alcunché per i creditori chirografari).

In merito alle verifiche eseguite nella relazione di attestazione si puntualizza che è stata effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, alle attività finanziarie non immobilizzate, ai crediti e alle disponibilità liquide.

In tale contesto, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano e la migliore soddisfazione dei creditori a seguito della continuità aziendale proposta, non emergono significativi elementi di inidoneità giacché la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.

Tale relazione dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con continuità aziendale, è evidente che in merito alla fattibilità del piano il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può procedere a verifiche ulteriori, dovendo essere demandato detto compito ai commissari giudiziali, i quali esporranno i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172 l. fall. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

Quanto al pagamento dei creditori chirografari e privilegiati degradati ai sensi dell'art. 160, 2° co., l. fall. e ai tempi di soddisfazione dei relativi crediti, occorre riflettere sulla natura del piano concordatario: risulta evidente, in tale ottica, come il pagamento dilazionato di detti crediti possa dirsi quasi fisiologico rispetto ad un concordato di tal genere.

Quanto alle ulteriori istanze della ricorrente: 1) il pagamento dei lavoratori e delle materie prime devono essere qualificati quali atti di ordinaria amministrazione alla luce della natura del concordato proposto; 2) visto l'art. 169 bis l.f. autorizza lo scioglimento



dai 3 atti di transazione analiticamente indicati a pag 32 e 33 del ricorso; 3) per i motivi indicati in narrativa autorizza ai sensi dell'art. 182, *quinqüies*, comma quinto, l.f. il pagamento del credito di €. 263.400,00 in favore di GIDI Trading Srl.
In conclusione, sussistono i requisiti richiesti dall'art. 160, commi primo e secondo, 161, 186 *bis*, 182 *quinqüies* 1. fall. e per l'effetto il Tribunale in intestazione:

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da Tuninetti s.r.l.

DELEGA
alla procedura *Le dott. ss. Marco D'Arrigo e il Dott. Francesco Cappello*

NOMINA

commissari giudiziali l'Avv. Marco D'Arrigo e il Dott. Francesco Cappello

AUTORIZZA

la debitrice al pagamento di crediti anteriori per €. 263.400,00 in favore di GIDI Trading Srl ai sensi dell'art. 182 *quinqüies*, comma quinto, l. fall.

AUTORIZZA

La debitrice a sciogliersi dai tre atti di transazione analiticamente indicati a pag. 32 e 33 del ricorso, ai sensi dell'art. 169 *bis*, l. fall.

DISPONE

la convocazione dei creditori per il *12/12/2014 ore 12:00*

FISSA

Entro 60 giorni prima dell'udienza di adunanza il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

ORDINA

al ricorrente di consegnare al Commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

STABILISCE

- in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione alla ricorrente del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 24.000,00 quale anticipo delle spese di procedura;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., e trascritto, a cura dei Commissari giudiziali, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l. fall.

Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni di cui agli artt. 166 e 17 l.f. e per la comunicazione ai Commissari giudiziali, alla società proponente e al Pubblico Ministero. Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del *5/7/2014*

LA GIUDICE ESTENSORE
(Teresa Maria Francioso)

Teresa Maria Francioso

IL PRESIDENTE
(Paolo Rampini)

Paolo Rampini



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 20/09/2017

IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

